

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

A.A. 2007/2008

Corsi di Alta Formazione

Regolamento

Art.1 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per regolamento, il Regolamento che disciplina l'attuazione, lo svolgimento e la verifica dei Corsi di Alta Formazione;
- b) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- c) per percorso formativo, il complesso delle Discipline d'insegnamento afferenti a ciascuna Scuola individuata nel progetto di Alta Formazione;
- d) per attività formativa, ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- e) per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per l'acquisizione di conoscenze ed abilità in ogni attività formativa prevista nei singoli percorsi formativi.
- f) per titoli di studio, i Diplomi di I e II Livello rilasciati al termine del corso di studi

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico disciplina l'organizzazione dell'Alta Formazione e l'attuazione dei Trienni Superiori di I livello e del Biennio Accademico di II Livello in Discipline musicali approvati dal M.I.U.R.
2. Il progetto didattico-formativo ha l'obiettivo di assicurare allo studente di I livello un'adeguata padronanza di metodi e di contenuti artistici e scientifici, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali finalizzate al conseguimento di una formazione che, in linea con gli standard europei, consenta di accedere al mondo del lavoro in maniera adeguata per svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti; allo studente di II livello una piena e completa preparazione specifica, una competenza storico analitica di base, una accurata consapevolezza critica che garantisca un'adeguata padronanza di metodologie e tecniche entro un percorso rivolto all'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, che

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

consentano di accedere al mondo del lavoro con una preparazione elevata e professionalmente qualificata.

3. I Trienni e il Biennio si articolano in Percorsi formativi che danno specifica denominazione al titolo finale. Gli obiettivi del percorso formativo e gli sbocchi professionali sono differenziati per le varie Scuole ed Indirizzi e sono espressi nei singoli progetti didattici.
4. Per i Trienni, può essere previsto il raccordo con l'attività formativa degli studi tradizionali modificati nella parte terminale.

Art. 3 - Ordinamento didattico generale

1. La programmazione generale, il coordinamento delle attività formative e la definizione dell'organico sono di competenza del Consiglio Accademico che può avvalersi delle proposte delle Scuole e dei Dipartimenti.
2. L'offerta formativa e' articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole, che hanno la responsabilità didattica dei corsi in esse attivati. All'interno di ciascuna Scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti. Le Scuole possono avanzare al Consiglio Accademico, acquisito il parere del Dipartimento di riferimento se esistente, proposte di attivazione e disattivazione di corsi di studio.
3. I dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in essi ricomprese.
4. Il Consiglio Accademico, definendo prioritariamente i criteri generali, assegna annualmente ai Dipartimenti i nuovi insegnamenti da attivare e opera le eventuali variazioni. Nel caso che specifici insegnamenti non vengano assegnati ad uno dei Dipartimenti essi rimarranno di competenza del Consiglio Accademico.
5. L'insegnamento delle Discipline comprese nel piano dell'offerta didattica è affidato prioritariamente a Docenti interni, nell'ottica di una articolazione corrispondente alle reali potenzialità artistiche, scientifiche e formative dei singoli Docenti. A tal fine, in sede di programmazione didattica annuale, ferma restando per i Docenti la responsabilità del corso relativo al proprio insegnamento, nell'ambito delle discipline coerenti con la disciplina di insegnamento possono essere loro affidati insegnamenti previsti dall'offerta formativa dei corsi di diploma accademico, diploma accademico specialistico e master, mediante l'affidamento e/o la supplenza, gratuita o retribuita, di ulteriori corsi o moduli didattici
6. Il Consiglio Accademico determina annualmente i criteri di coerenza relativi ai nuovi insegnamenti da attivare e opera le eventuali variazioni, definendo prioritariamente i criteri generali.
7. In caso di ulteriori esigenze e previo parere positivo espresso dal Consiglio Accademico sulla base di documentate e specifiche professionalità, possono essere affidati incarichi per insegnamenti non coerenti con l'ambito disciplinare di insegnamento.

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

8. Gli affidamenti ai docenti interni sono attribuiti dalle competenti strutture didattiche (Consiglio Accademico e Dipartimenti) in accordo con le modalità definite in sede di contrattazione di Istituto.
9. In applicazione delle normative in vigore per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche ove non sia possibile reperire docenti interni l'Istituto può stipulare con esperti esterni di comprovata qualificazione professionale contratti di diritto privato per attività di insegnamento nell'ambito dei corsi sperimentali di alta formazione. Gli insegnamenti a contratto sono attribuiti a seguito di selezioni pubbliche per soli titoli attivate mediante bandi da affiggersi all'albo dell'Istituzione e pubblicati sul sito web del Conservatorio.

I bandi indicano la tipologia dell'insegnamento, l'entità dell'impegno, le competenze richieste così come determinate dalle strutture didattiche competenti, i criteri di idoneità, il compenso previsto, prevedendo un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

Per la valutazione delle domande, comparativa nel caso di più candidati, si utilizzeranno i sotto elencati criteri in ordine sequenziale:

- a) rilevanza dell'attività artistica, scientifica e didattica svolta in relazione alla disciplina richiesta,
- b) programma del corso e modalità d'esame;
- c) ulteriori competenze in ambito musicale;
- d) altri titoli specifici.

In caso di candidati idonei potranno essere stipulati contratti di durata non superiore ad un anno che potranno essere rinnovati con le stesse modalità per non più di 3 anni.

10. Nel caso di non affidamento del corso a seguito delle procedure definite nel comma 9 la Direzione dell'Istituto può procedere all'assegnazione diretta di incarichi.
11. Il Consiglio accademico può autorizzare, anche in relazione a convenzioni o a particolari esigenze o a specificità degli insegnamenti stessi, il conferimento di incarichi di insegnamento senza bando di selezione qualora questi richiedano una specifica qualificazione professionale e/o se ne proponga l'attribuzione a personalità di alta e comprovata esperienza professionale sia italiane che straniere.
12. La nomina dei docenti è disposta con atto del Direttore. Nel caso, di mancata accettazione della nomina entro 10 giorni dalla stessa o di mancato accordo in merito all'orario delle lezioni o di mancata presentazione di specifico programma di corso e di esame, l'incarico sarà revocato d'ufficio.

Art. 4 – Crediti formativi accademici

1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: <credito>, corrispondono 25 ore di impegno per studente;
2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

3. Il Consiglio Accademico, acquisito il parere del Dipartimento, determina per ciascun percorso la ripartizione dei crediti tra tutte le componenti didattiche e pratiche del corso di studio. Essi riflettono la quantità di lavoro che ciascuna attività didattica richiede in rapporto al lavoro complessivo necessario per completare un intero anno di studio. La frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale non può comunque essere inferiore alla metà dello stesso, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La valutazione del profitto è espressa con una votazione o, limitatamente ai laboratori e a quelle discipline che non prevedono esame, con un giudizio di idoneità attribuito dal docente affidatario del corso.
5. Possono altresì essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e il numero di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o impegnati contestualmente agli studi e in attività lavorative.
6. Possono essere riconosciute come crediti formativi le conoscenze e le abilità professionali certificate maturate nella specifica disciplina.
7. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi nel Conservatorio Luisa d'Annunzio, compete all'Istituzione stessa secondo criteri deliberati dal Consiglio Accademico.
8. L'acquisizione di Crediti Formativi nelle percentuali previste per attività a scelta dello studente e di tirocinii, risulta automatica qualora le suddette attività siano state effettuate presso Istituzioni di Alta Cultura, Conservatori o Università secondo i criteri di valutazione approvati dal Consiglio Accademico

Art.5 - Ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. E' richiesto altresì il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, i programmi didattici delle Scuole di riferimento definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
3. Possono essere altresì ammessi ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
4. Non è consentito iscriversi al Triennio a coloro che siano già in possesso del Diploma tradizionale di Conservatorio relativo alla stessa Scuola richiesta.

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

5. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello. A tale fine, i programmi didattici delle Scuole di riferimento definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.
6. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di uno specifico esame. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore, sentito il Coordinatore di Dipartimento e sono composte da 5 membri scelti tra i docenti titolari di insegnamenti nella scuola stessa.
7. Le Commissioni sulla base delle prove d'esame e valutato il curriculum dei candidati deliberano anche sulla eventuale attribuzione dei debiti formativi il cui assolvimento, che di norma deve compiersi entro il primo anno di studio, è condizione necessaria ai fini della conclusione degli studi.
8. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
9. Per essere ammesso all'annualità successiva lo studente dovrà avere ottenuto il riconoscimento della frequenza in tutte le attività formative previste dal Piano di Studio individuale.
10. Si considera studente ripetente:
 - a) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia, per un determinato anno accademico, ottenuto il riconoscimento della frequenza, quando richiesto, per tutte le attività formative previste nel percorso annuale di studio e, quindi, non abbia potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli esami;
 - b) lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze previste per un determinato anno accademico, non abbia acquisito, entro il 31 ottobre dell'anno accademico di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni di precedente iscrizione.
11. Si considera studente fuori corso:
 - a) Lo studente che, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo percorso formativo, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste dal curriculum e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del Corso medesimo.
12. In deroga al comma 10 punto a), in caso di acquisizione della presenza dell'80% della totalità delle attività formative (fatta esclusione dello studio individuale, di stages e di tirocinii) in termini di C.F.A. equivalenti entro il termine delle attività didattiche dell'anno accademico di riferimento, allo studente è concessa l'iscrizione all'anno successivo e l'ammissione, a partire dalla successiva sessione di febbraio, anche alle prove di esame relative alle discipline per le quali non ha raggiunto, nel corso dell'anno accademico precedente, il numero di presenze richiesto. Lo studente ha in ogni caso la facoltà di optare per l'iscrizione in qualità di ripetente,

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

con conseguente diritto alla frequenza alle lezioni limitatamente ai corsi per i quali non ha già conseguito i crediti formativi.

13. Lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera accademica entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di studio,
14. In caso di mancato rispetto dei termini, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. La commissione di cui all'art. 4 c. 10 provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
15. Lo studente può chiedere, durante la durata legale del corso di studi, la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Università estere o Istituzioni di alta formazione ovvero nel caso di ammissione ad un corso di specializzazione, di dottorato di ricerca o Master . Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studio sospeso. La sospensione della carriera può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera universitaria dello studente . Il periodo di sospensione può protrarsi limitatamente a tutta la durata del corso di studio causa della sospensione.
16. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione ha facoltà di presentare domanda entro i termini previsti. L'interruzione non potrà superare la durata di 3 anni accademici, passati i quali lo studente dovrà sostenere un nuovo esame di ammissione e chiedere, in caso di superamento, il riconoscimento degli esami superati.

Art. 6 - Conseguimento dei titoli e durata dei corsi

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti.
3. Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti.
4. L'Istituzione rilascerà, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso. Tale certificazione riporterà, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi della Comunità Europea, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art.7 – Obiettivi, attività formative qualificanti dei corsi e sbocchi professionali

1. Gli obiettivi del percorso formativo e gli sbocchi professionali sono differenziati per i vari percorsi formativi e sono espressi nei singoli progetti delle Scuole.
2. Le attività formative definite per conseguire gli obiettivi specifici sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

- a) attività formative di base;
- b) attività formative caratterizzanti;
- c) attività formative integrative e affini, anche con particolare riguardo alla formazione interdisciplinare;
- d) altre attività formative, volte ad acquisire conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e ad agevolare le scelte professionali.
- e) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- f) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

Art.8 - Offerta formativa

1. Il quadro generale delle attività formative, inclusi i crediti assegnati a ciascuna attività, è parte integrante del seguente regolamento.
2. Il quadro delle attività formative per ogni percorso comprende:
 - a. il programma e gli obiettivi del percorso formativo;
 - b. i tempi ed i modi con cui i competenti organi provvedono alla programmazione, al coordinamento, alla verifica dei risultati delle attività formative ed all'affidamento delle docenze;
 - c. gli sbocchi professionali;
 - d. l'elenco delle Attività formative attivate;
 - e. i crediti attribuiti ad ogni attività formativa;
 - f. le prove di ammissione;
 - g. le prove finali;

Art.9 - Piano degli studi

1. Ogni studente è tenuto a presentare entro il termine fissato dall'Istituzione un proprio piano di studio relativo al percorso formativo scelto.
2. Il Piano di Studi individuale è approvato, con eventuali variazioni e/o integrazioni, dalla commissione di cui all'Art. 4 c.8

Art.10 - Obblighi di frequenza, valutazioni e modalità di svolgimento degli esami

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e il numero di presenze non può risultare inferiore all'80% di ciascuna attività formativa, fatta esclusione dello studio individuale. Sono escluse dall'obbligo di frequenza le discipline "a scelta dello studente".
2. la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo Docente del corso secondo la normativa vigente ed è necessaria per l'ammissione alle prove d'esame.
3. Le Commissioni d'esame con esclusione della prova finale, sono nominate dal Direttore, su proposta del docente affidatario del corso, tra tre docenti titolari di

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

cattedra coerente con la disciplina o assegnatari di discipline affini. Il Docente affidatario del corso presiede di diritto la commissione esaminatrice

4. Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per Anno Accademico: sessione estiva, sessione autunnale, sessione invernale. Quest'ultima, con esclusione dei corsi di durata semestrale, è parte integrante dell'A.A. precedente a quello di ultima iscrizione. Nelle sessioni d'esame estiva ed autunnale devono essere previsti non meno di due appelli per ogni corso attivato. Tra i due appelli non possono intercorrere meno di sette giorni.
5. Per gli insegnamenti che non prevedono un esame conclusivo il Docente affidatario del Corso, al termine di ogni ciclo di lezioni, effettua una verifica su quanto appreso dallo studente anche mediante formazione di una apposita Commissione. L'esito positivo della verifica è condizione necessaria per l'attribuzione dei corrispondenti crediti formativi.
6. Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione. Il voto è proposto al candidato subito dopo la conclusione della prova; in caso di ritiro è possibile sostenere l'esame nella sessione successiva o anche nell'appello immediatamente successivo.
7. Per gli insegnamenti di Lingua straniera e per i Laboratori la valutazione è sostituita da un giudizio d'idoneità ("approvato" o "non approvato") valido al fine del riconoscimento dei crediti.
8. È consentita la frequenza degli studenti a tutti i corsi che non rientrino nel proprio piano di studi senza diritto di sostenere esame, previo accordo con i relativi Docenti.

Art.11 - Riconoscimento di ulteriori attività formative

1. Salvo quanto previsto al comma 9 dell'art. 4, del presente regolamento la valutazione delle "ulteriori attività formative" svolte dagli studenti è effettuata annualmente da una Commissione nominata dal Direttore nei limiti e secondo le indicazioni ed i criteri definiti dal Consiglio Accademico e riguarda il complesso delle attività svolte e documentate svolte nell'arco temporale dell'anno accademico
2. Al fine della richiesta di valutazione lo studente è tenuto a presentare la documentazione delle attività svolte nel periodo di riferimento (preferibilmente ordinata per tipologia di attività e in ordine cronologico) e ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il plico deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il calcolo indicativo delle ore di specifico impegno effettuate dallo studente. Elenco e documentazione devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.
3. Sono considerate riconoscibili le seguenti attività se non già riconosciute ai sensi dell'art.4, comma 8,:
 - a. Discipline di Conservatorio, o esterne di livello pari o superiore acquisite presso strutture AFAM o Universitarie, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

- b. elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
- c. attività musicale esterna (su documentazione);
- d. positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari ecc.. (su attestazione);
- e. attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
- f. collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme del Conservatorio, ovvero nell'ambito di altre attività formative, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
- g. collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dal Conservatorio (su attestazione);
- h. partecipazione alla mobilità internazionale;
- i. altre attività attinenti la Scuola frequentata, a giudizio della Commissione.

Art.12 - Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, diplomi, attestati o certificazioni rilasciati ai sensi della normativa europea da istituzioni AFAM, Università, istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente o esami di livello pari o superiore sostenuti presso e Università e Istituti di Alta Cultura per un minimo di crediti non inferiore a quelli previsti dal piano di studio.
2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del corso di studi con l'obbligo di frequenza ad un corso di Lingua italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.

Art.13 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. L'esame finale si articola secondo le modalità stabilite per ogni percorso formativo.
2. Le prove di esame finale si svolgono, di norma, in tre sessioni per Anno Accademico: sessione estiva, sessione autunnale, sessione invernale. Quest'ultima è parte integrante dell'A.A. di ultima iscrizione .
3. A partire dalla sessione estiva dell'anno accademico 2007/2008, il programma d'esame proposto dal candidato, nonché il titolo dell'elaborato scritto dove previsto, dovranno essere presentati non meno di tre mesi prima della data di inizio della sessione di esame programmata.
4. La commissione di cui all'art. 11, comma 1, è tenuta a dare parere di congruità sul programma presentato dal candidato non meno di 60 giorni prima della sessione di esame programmata. In caso di parere non positivo la stessa Commissione dovrà

CONSERVATORIO "LUISA D'ANNUNZIO"

CONSIGLIO ACCADEMICO

- proporre eventuali modifiche. Il candidato sarà ammesso all'esame solo previa accettazione delle modifiche del programma da trasmettersi non meno di 30 giorni prima della sessione di esame. In caso di non accettazione il candidato non sarà ammesso alla prova d'esame e dovrà proporre nuovo programma e/o titolo dell'elaborato nella sessione d'esami successiva.
5. A partire dall'A.A. 2007/2008 gli esami finali dei Corsi di alta formazione di Direzione d'Orchestra e di Direzione di Coro si svolgono unicamente nella sessione autunnale.
 6. Qualora l'esame finale preveda un elaborato scritto, esso dovrà essere consegnato ai competenti Uffici di segreteria almeno 20 giorni prima dell'esame, in numero di tre copie controfirmate dallo studente e dal docente relatore.
 7. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti del proprio percorso formativo.
 8. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode che, per essere assegnata, deve essere accolta da non meno dei 2/3 della Commissione.
 9. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata in base ai voti e ai crediti attribuiti alle singole discipline nell'intero percorso formativo, rapportata a novantesimi e arrotondata per eccesso o per difetto, integrata di 1/110 ogni 3 lodi conseguite nel periodo di studi.
 10. Ai fini della determinazione della media ponderata, ad ogni disciplina per la quale non è previsto voto finale viene attribuita una valutazione ricavata dalla media aritmetica delle votazioni di tutti gli esami sostenuti.
 11. Ai fini della determinazione della media ponderata, non viene tenuto conto dell'esito di prove ed esami per i quali il credito è stato riconosciuto.
 12. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 30. In caso di non superamento dell'esame di Diploma Accademico lo studente potrà ripresentarsi non prima della sessione d'esame successiva.
 13. Non sono ammesse prove d'esame collettive.
 14. Le Commissioni per la prova finale, nominate dal Direttore, sono formate da un numero dispari di componenti variabile da 5 a 9. Ogni Commissione è presieduta dal Direttore e deve comprendere il docente relatore; un eventuale correlatore, nominato dalla Direzione sentito il docente relatore; almeno un docente della disciplina di riferimento della Scuola frequentata.